



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento enti locali, agricoltura e ambiente

ELEZIONE DEGLI ORGANI DEL COMUN GENERAL DE FASCIA

**Comuni di
CAMPITELLO DI FASSA/CIAMPEDEL
CANAZEI/CIANACEI
MAZZIN/MAZIN
MOENA/MOENA
SAN GIOVANNI DI FASSA/SEN JAN
SORAGA DI FASSA/SORAGA**

**4 MAGGIO 2025
(eventuale turno di ballottaggio: 18 maggio 2025)**

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI

Gli articoli riportati, qualora manchi una diversa precisazione, si riferiscono al Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

NOTA BENE:

il presente calendario elenca i termini previsti dalla disciplina regionale e le principali scadenze stabilite dalla disciplina statale collegate alle elezioni comunali. Pertanto il presente calendario non ha carattere esaustivo rispetto agli adempimenti previsti dalla disciplina statale (ad es. in materia di propaganda, elezioni trasparenti, revisione delle liste...).

Si fa presente che l'art. 217-*bis* detta termini speciali per il turno generale.

Non oltre il 74° giorno antecedente quello della votazione (19 febbraio)

Emissione del decreto del Presidente della Provincia con il quale viene fissata la data delle elezioni (art. 10, comma 4, L.P. n. 1 del 2010 e art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 219, comma 1).

Giovedì 6 marzo

(59° giorno precedente quello della votazione)

Pubblicazione, a cura del/della procurador/a, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali (art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 219, comma 1).

Da giovedì 6 marzo ore 8.00 a venerdì 7 marzo ore 20.00

(periodo tra le ore 8.00 del 59° giorno e le ore 20.00 del 58° giorno antecedente quello della votazione)

Eventuale deposito presso la presidenza della Provincia, da parte dei partiti o raggruppamenti politici organizzati, dei rispettivi contrassegni tradizionali (art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 220, comma 1).

Qualora i partiti o i raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle disposizioni, il Presidente della Provincia ricusa il ricevimento e fissa il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno (art. 220, comma 7).

Scaduto tale termine, il Presidente della Provincia provvede immediatamente a trasmettere copia dei contrassegni ricevuti all'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Comun general de Fascia e provvede alla loro pubblicazione, entro il cinquantesimo giorno antecedente quello della votazione, venerdì 14 marzo, sul proprio sito internet (art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 220, comma 9).

Venerdì 14 marzo, sabato 15 marzo, lunedì 17 marzo e martedì 18 marzo ore 12.00, nelle ore d'ufficio

(periodo tra il 51° giorno e le ore 12.00 del 47° giorno antecedente quello della votazione, esclusa la domenica)

Presentazione delle candidature, con i relativi allegati, alla segreteria del Comun general de Fascia nelle ore d'ufficio (art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 242, comma 4).

Martedì 18 marzo, nel pomeriggio

(47° giorno precedente quello della votazione)

Il/la segretario/a del Comun general de Fascia, o il/la dipendente da lui/lei delegato/a, provvede nel pomeriggio a rimettere le candidature con i relativi allegati all'ufficio centrale

circoscrizionale istituito presso la sede del Comun general de Fascia (art. 217-*bis*, comma 1, lettera a; art. 242, comma 5).

Da mercoledì 19 marzo a domenica 23 marzo

(entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

L'Ufficio centrale circoscrizionale esamina e approva le candidature (art. 217-*bis*, comma 1, lettera b; art. 244, commi 1, 2 e 3); stabilisce mediante sorteggio l'ordine delle candidature alla carica di procurador e delle liste dei candidati e delle candidate di componente del Consei general (art. 244) e trasmette immediatamente la documentazione alla struttura provinciale competente al fine di provvedere alla stampa del manifesto dei candidati e delle candidate e delle schede della votazione.

Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i/le delegati/e delle liste presentate (art. 244, comma 7). Il/la delegato/a di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il quinto giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista (art. 217-*bis*, comma 1, lettera c; art. 244, comma 4).

Giovedì 20 marzo

(45° giorno precedente quello della votazione)

Inizio del divieto per le Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività di comunicazione istituzionale ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale e indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni (fino alla chiusura delle operazioni di voto) (art. 9, comma 1, legge 22 febbraio 2000, n. 28; art. 217-*bis*, comma 1, lettera g)

Venerdì 21 marzo

(44° giorno precedente quello della votazione)

Inizio del periodo durante il quale il Consei general può adottare solamente gli atti urgenti (sino all'elezione del nuovo Consei general) (art. 43, comma 3; art. 46, comma 2; art. 217-*bis*, comma 1, lettera a-*ter*).

Lunedì 24 marzo ore 9.00

(entro le ore 9.00 del sesto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste)

Eventuale riconvocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (art. 217*bis*, comma 1, lettera d; art. 244, comma 5) per udire eventualmente i/le delegati/e delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 242 e accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite. Le decisioni sono immediatamente comunicate alla Provincia per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 234, comma 1, lettera d).

Da martedì 25 marzo a lunedì 14 aprile

(periodo tra il 40° giorno e il 20° giorno antecedente quello della votazione)

Periodo per l'inoltro, al/alla sindaco/a del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e, da parte degli elettori e delle elettrici affetti/e da gravissime infermità o in dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali e che dimorano nel territorio del comune, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (art. 257; art. 1 D.L. n. 1/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 22/2006 e modificato dalla legge n. 46/2009).

Mercoledì 26 marzo

(39° giorno precedente quello della votazione)

Eventuale riconvocazione dell'Ufficio centrale circoscrizionale qualora, in sede di esame e ammissione delle candidature ai sensi dell'art. 244 del CEL fosse risultata l'assenza dell'attestato relativo all'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta dei candidati a consigliere da parte dei cittadini di altro Stato dell'UE che non siano già iscritti nella lista stessa. (art. 217-bis, comma 1, lett. d-bis)

Entro venerdì 28 marzo

(37° giorno precedente quello della votazione)

Comunicazione agli elettori e alle elettrici dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante manifesto del Presidente della Provincia da pubblicarsi a cura del/della sindaco/a (art. 247), qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di procurador.

Da lunedì 31 marzo a venerdì 18 aprile

(dal 34° al 16° giorno precedente quello della votazione)

Stampa del manifesto recante le liste dei candidati e delle candidate e delle schede di votazione, a cura dell'ufficio elettorale della Provincia (art. 245; art. 246).

Entro sabato 26 aprile

(8° giorno precedente quello della votazione)

Ultimo giorno utile per l'affissione all'albo comunale ed in altri luoghi pubblici, a cura del/della sindaco/a, del manifesto recante le liste dei candidati e delle candidate (art. 245, comma 5).

Giovedì 1° maggio

(3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'inoltro, al/alla sindaco/a del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e, da parte degli elettori e delle elettrici degenti o detenuti/e del comune nel quale hanno sede ospedali, case di cura e istituti di detenzione, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione (art. 253).

Scadenza del termine per l'eventuale invio al/alla segretario/a del Comun general de Fascia, delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale se effettuate tramite posta elettronica certificata (art. 243, comma 2-bis).

Venerdì 2 maggio ore 12.00

(2° giorno precedente quello della votazione)

L'Ufficio centrale circoscrizionale trasmette a ciascun sindaco/a, entro le ore 12.00, l'elenco nominativo dei/delle delegati/e di lista autorizzati/e ad effettuare la designazione dei/delle rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale (art. 243, comma 1), anche per l'eventuale successivo turno di ballottaggio.

Sabato 3 maggio ore 12.00

(giorno precedente quello della votazione)

Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano al/alla sindaco/a, se presentate in formato cartaceo, le eventuali designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio e presso l'ufficio centrale (art. 243, comma 2).

Nel pomeriggio di sabato 3 maggio (entro le ore 16.00)

(nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio)

Consegna ai/alle presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del/della sindaco/a del locale arredato a sede di sezione (art. 234), del materiale occorrente per la votazione (art. 234) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (art. 243). Designazione dei/delle rappresentanti di lista effettuata direttamente ai/alle presidenti delle sezioni elettorali (art. 243, comma 2).

Alle ore 16.00 di sabato 3 maggio

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 260. Durante le operazioni di cui all'art. 260 nessuno può allontanarsi dalla sala (art. 260, comma 5) nemmeno i/le rappresentanti/e di lista (art. 261, comma 2).

N.B. L'articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22, dispone che la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea siano esposte all'esterno dei seggi elettorali durante le consultazioni.

Inoltre l'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, che ha regolamentato la materia, ha stabilito che all'esterno degli edifici sede di seggi elettorali quindi anche all'esterno di ospedali, luoghi di cura o di detenzione nei quali è stata istituita la sezione ospedaliera od opera il seggio speciale devono essere esposte le bandiere dal momento dell'insediamento degli uffici elettorali di sezione fino alla chiusura definitiva delle operazioni di scrutinio.

Domenica 4 maggio

(giorno della votazione)

- alle ore 7.00:
- ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione (art. 262);
 - termine ultimo per la trasmissione (o la consegna diretta) delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista (art. 243, comma 2)
 - inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 263 e seguenti;

I/le rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono (art. 261, comma 1)

- alle ore 22.00:
- chiusura della votazione (artt. 272 e 217-*bis*, comma 1, lett. d-*ter*) e accertamento del numero dei/delle votanti (art. 273);
 - spoglio dei voti (art. 275), successivamente allo scrutinio dei voti relativo alle elezioni comunali.
- terminate le operazioni di spoglio:
- rinvio delle operazioni di attribuzione seggi e proclamazione degli eletti e delle elette alle ore 14.00 del lunedì (art. 281, comma 2).

Lunedì 5 maggio alle ore 14.00:

(giorno successivo alla votazione)

- Costituzione dell'ufficio centrale circoscrizionale (art. 10, comma 7, LP n. 1 del 2010 e art. 279, comma 1 e 281, comma 2);

- l'ufficio centrale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti e delle elette salvo i casi in cui nessun candidato alla carica di procurador abbia ottenuto almeno il 50% più uno dei voti validi (art. 283, comma 2).

In tali casi il/la presidente dell'ufficio centrale sospende le operazioni, individua i/le candidati/e alla carica di procurador ammessi/e al ballottaggio e rinvia l'assegnazione dei seggi alle liste e la proclamazione degli eletti e delle elette al termine dello scrutinio dopo la votazione di ballottaggio.

ADEMPIMENTI IN CASO DI TURNO DI BALLOTTAGGIO

Sabato 10 maggio (entro le ore 12.00)

(8° giorno antecedente alla data del ballottaggio)

Termine entro il quale i candidati alla carica di procurador ammessi al ballottaggio hanno facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi rispetto a quelle collegate al primo turno (art. 266, comma 6).

Lunedì 12 maggio

Termine ultimo per il sorteggio, da parte dell'Ufficio centrale circoscrizionale, del numero progressivo da assegnare ai/alle due candidati/e alla carica di procurador ammessi/e al turno di ballottaggio.

Giovedì 15 maggio

(3° giorno precedente quello della votazione)

Scadenza del termine per l'inoltro, al/alla sindaco/a del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti/e, da parte degli elettori e delle elettrici degenti o detenuti/e nel comune nel quale hanno sede ospedali, case di cura e istituti di detenzione, della dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di degenza o di detenzione (art. 271; art. 253).

Scadenza del termine per l'eventuale invio, al/alla segretario/a comunale, delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso ciascun seggio o presso l'ufficio centrale se effettuate tramite pec, che non siano già state presentate in precedenza (art. 243, comma 2-bis).

Da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio

(nei due giorni precedenti e in quello della votazione)

L'ufficio elettorale comunale deve rimanere aperto, nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore 9.00 alle ore 18.00, e nel giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale (art. 1, comma 400, lettera g legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Sabato 17 maggio

(giorno precedente quello del turno di ballottaggio)

Entro le ore 12.00, i/le delegati/e di lista consegnano, se presentate in formato cartaceo, al/alla sindaco/a le designazioni dei/delle rappresentanti dei/delle candidati/e alla carica di procurador ammessi/e al ballottaggio, che non siano già state presentate in precedenza (art. 271; art. 243, comma 2). Le designazioni possono anche essere consegnate direttamente ai/alle presidenti di sezione, il sabato pomeriggio o la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni (art. 271; art. 243, comma 2).

Nel pomeriggio di sabato 17 maggio (entro le ore 16.00)

(nel pomeriggio del giorno precedente quello della votazione, prima dell'insediamento del seggio)

Consegna ai/alle presidenti degli uffici elettorali di sezione, da parte del/della sindaco/a del locale arredato a sede di sezione (art. 234), del materiale occorrente per la votazione (art. 234) nonché delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista presso i singoli seggi e presso l'ufficio centrale (art. 243).

Alle ore 16.00 di sabato 17 maggio

Costituzione dell'ufficio elettorale di sezione ed esecuzione degli adempimenti prescritti dall'art. 260. Durante le operazioni di cui all'art. 260 nessuno/a può allontanarsi dalla sala (art. 260, comma 5) nemmeno i/le rappresentanti di lista (art. 261, comma 2).

Domenica 18 maggio

(14° giorno successivo a quello del primo turno di votazione)

- alle ore 7.00:
- ricostituzione dell'ufficio elettorale di sezione (art. 262);
 - termine ultimo per la consegna delle designazioni dei/delle rappresentanti di lista (art. 243, comma 2)
 - inizio della votazione che deve svolgersi in base alle norme stabilite dagli artt. 263 e seguenti;

I/le rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale di sezione e dell'ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono (art. 261, comma 1)

- alle ore 22.00:
- chiusura della votazione (artt. 272 e 217-*bis*, comma 1, lett. D-*ter*): accertamento del numero dei/delle votanti (art. 273); spoglio dei voti (art. 271; 275), successivamente allo scrutinio dei voti relativo alle elezioni comunali.

Terminate le operazioni di spoglio:

- rinvio delle operazioni di attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti alle ore 14.00 del lunedì (art. 10, comma 3, LP n. 1 del 2010 e art. 281, comma 2).

Lunedì 19 maggio ore 14:00

(15° giorno successivo a quello del primo turno di votazione)

L'Ufficio centrale circoscrizionale riassume i risultati dello scrutinio nelle varie sezioni e procede alla proclamazione degli eletti alla carica di procurador e di componente del Consei general (art. 283).